

, la quale, pur dichiarando espressamente di non opporsi alla modifica richiesta dal suo ex marito, contestava l'avversa prospettazione dei fatti; sosteneva, infatti, che nel 2017 si era trasferita a Fasano con il suo nuovo nucleo familiare insieme a sua figlia M. la quale, a fronte dei contrasti insorti tra loro per via della sua scarsa attitudine allo studio, si era poi trasferita presso sua nonna.

Deduceva di non essersi mai disinteressata di sua figlia e di aver sempre contribuito al suo mantenimento, pur versando in condizioni economiche precarie anche a causa dell'autismo da cui era affetto suo figlio A concepito dalla sua nuova relazione *more uxorio*, ed aggiungeva di non aver prestato il consenso a che il ricorrente versasse direttamente a sua figlia il contributo al suo mantenimento perché riteneva che tale modalità fosse poco educativa per M.

Concludeva chiedendo che la modifica richiesta dal ricorrente fosse disposta con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che le spese processuali fossero compensate.

Interveniva in giudizio M., la quale aderiva alla richiesta paterna deducendo di vivere presso l'abitazione di sua nonna dal 12/3/2013, di aver interrotto i rapporti con sua madre dopo il suo trasferimento in Fasano e di percepire dal luglio 2019 direttamente da suo padre il contributo per il suo mantenimento.

All'udienza del 18/4/2023, celebrata "in assenza", le parti depositavano separate note scritte con le quali si riportavano alle rispettive conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto disponendo che il contributo paterno al mantenimento di sua figlia venga versato direttamente a quest'ultima con decorrenza dalla data in cui la figlia della coppia ha cessato di convivere con sua madre, ovvero, dal mese di luglio 2019.

1.- In via preliminare va osservato che la possibilità di ottenere ex art. 9 L. n. 898/70 la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio o con i successivi decreti revisionali è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'articolo di legge innanzi citato che, richiamando la forma letterale

contributo posto a suo carico, sicché la pretesa della resistente di continuare a percepire fino al deposito dell'avverso ricorso somme a lei non più spettanti a causa della fine della convivenza con sua figlia determinerebbe un'illegittima locupletazione, dato che da quell'epoca ella non sostiene più, né ha dimostrato di farlo, alcun esborso in favore di M.

3.- Le spese processuali, liquidate come da dispositivo che segue, vanno poste integralmente a carico della parte resistente ed in favore sia del ricorrente che dell'intervenitrice adesiva secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

La infatti:

- non ha inteso accedere alla richiesta di definire la presente vicenda processuale stragiudizialmente ovvero con ricorso congiunto;
- ha ammesso di non avere risposto positivamente all'invito rivoltole da suo marito a mezzo raccomandata del 21/7/2022 perché riteneva che la modifica invocata fosse poco educativa per sua figlia;
- ha confermato la circostanza fattuale che sua figlia stava percependo direttamente da suo padre il contributo al suo mantenimento fin dal momento in cui aveva cominciato a risiedere da sua nonna.

4.- Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo per legge. Depongono per tale conclusione sia il carattere decisorio del provvedimento emesso all'esito del presente giudizio camerale - che non giustificherebbe un trattamento diverso da quello che assiste ex art. 282 c. p. c. l'esecutorietà delle sentenze di primo grado a seguito della novella del 1990 - sia le esigenze di urgenza intrinsecamente sottese a tutte le istanze e quindi anche ai provvedimenti adottati *in subiecta materia* che, essendo suscettibili di incidere profondamente sullo status economico o relazionale dei coniugi rispetto alla prole, inducono inevitabilmente il Collegio a riconoscere al decreto efficacia immediata ex art. 741 c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 6/12/2022 da nei confronti di con l'intervento adesivo di M , in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, così dispone:

dell'art. 156 C.C., ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati proprio al sopravvenire di "giustificati motivi".

La legge, infatti, non attribuisce al procedimento ex art. 9 innanzi citato natura di *revisio prioris instantiae*, e quindi di rivisitazione (*melius re perpensa*) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di *novum iudicium*, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.

In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa *rebus sic stantibus* e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).

Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (o la revoca) dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).

2.- Nel caso di specie il ricorrente e sua figlia M^a , intervenuta aderendo alla richiesta di suo padre, hanno dedotto il sopravvenire di una nuova circostanza, ovvero il trasferimento di quest'ultima presso l'abitazione della nonna materna dal mese di luglio 2019 e, da quell'epoca, la percezione diretta del contributo paterno per il suo mantenimento.

Tali circostanze non sono contestate dalla resistente, che si è difesa con argomentazioni inconferenti rispetto alla avversa pretesa, peraltro citando arresti giurisprudenziali della S.C. che sono condivisibili solo nella misura in cui sussista effettiva convivenza tra il genitore beneficiario del contributo ed il figlio.

Dagli atti, inoltre, risulta incontrovertibilmente che dal luglio 2019 il ricorrente bonifica direttamente a sua figlia il

1. revoca dal mese di luglio 2019 l'obbligo paterno di corrispondere in favore di _____ il contributo al mantenimento della figlia della coppia;
 2. dispone che da quell'epoca il ricorrente versi direttamente a sua figlia M: _____ il contributo per il suo mantenimento;
 3. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore sia del ricorrente che dell'interveniente, che liquida in complessivi € 1.635,20 oltre Iva, Cna ed accessori come per legge per ciascuna delle parti vittoriose;
 4. dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.
- Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 16/5/2023.

Il Presidente est.
Saverio U. de Simone

